



GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate in dichiarazione

di Laura Mazzola

Convegno di aggiornamento

Novità del periodo estivo per imprese e persone fisiche

Scopri di più

La plusvalenza, o **capital gain**, è determinata dalla **differenza**, se positiva, **tra il prezzo di acquisto di uno strumento finanziario e il suo valore di cessione**.

Possono configurare **capital gain**, secondo quanto indicato dall'[articolo 67, Tuir](#), le **cessioni di partecipazioni, di diritti e titoli attraverso cui possono essere acquisite le partecipazioni**.

Le plusvalenze e le minusvalenze trovano collocazione all'interno del **quadro RT**, suddiviso in nove sezioni, del **modello Redditi PF**.

Nel quadro RT devono, inoltre, essere indicati i **dati relativi alla rideterminazione del valore delle partecipazioni, quote o diritti non negoziati nei mercati regolamentati**, per i quali il valore di acquisto è stato rideterminato ai sensi dell'[articolo 2, D.L. 282/2002](#) e successive modificazioni.

In riferimento alle **partecipazioni non qualificate**, la **sezione II-A, righi da RT21 a RT30**, deve essere compilata dalle **persone fisiche residenti in Italia**, al fine di dichiarare le plusvalenze o le minusvalenze e gli altri redditi diversi di natura finanziaria, indicati nell'[articolo 67, comma 1, da lett. c-bis\) a c-quinquies\), Tuir](#), realizzati a decorrere dall'1.7.2014, per i quali è dovuta l'imposta sostitutiva nella misura del 26%.

Si ipotizzi che il sig. Marco Rossi abbia ceduto, nel corso dell'anno 2023, una **partecipazione non qualificata**, realizzando una **plusvalenza di 20.000 euro**.

Tale plusvalenza deriva dalla differenza tra un corrispettivo pari a 70.000 euro, incassato in parte nel 2022 in parte nel 2023, e un costo di acquisto pari a un costo fiscale di 50.000 euro.

L'**aliquota da applicare** su tale plusvalenza è pari al **26%**.

Ai fini della compilazione del **quadro RT, sezione II-A**, occorre procedere come di seguito



riportato:

- nel **rimbalzo RT21** deve essere indicato l'importo del **corrispettivo totale**, pari a 70.000 euro, in quanto risulta **imponibile nell'anno di perfezionamento della cessione**;
- nel **rimbalzo RT22, colonna 3**, deve essere indicato l'importo del **costo della partecipazione**, pari a 50.000 euro;
- nel **rimbalzo RT23, colonna 2**, deve essere indicato l'importo della **plusvalenza imponibile**, pari a 20.000 euro, quale differenza dei due righi precedenti;
- nel **rimbalzo RT26** deve essere riportato l'importo della **plusvalenza, al netto di eventuali minusvalenze**, pari a 20.000 euro;
- nel **rimbalzo RT27** deve essere indicato l'importo dell'**imposta sostitutiva**, pari a 5.200 euro;
- nel **rimbalzo RT29** deve essere indicato l'importo dell'**imposta sostitutiva dovuta**, ossia 5.200 euro, quindi al netto dell'eccedenza d'imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione e non compensata.

SEZIONE II-A Plusvalenze assoggettate a imposta sostitutiva del 26%	RT21 Totale dei corrispettivi				70.000,00
	RT22 Totale dei costi o dei valori di acquisto	(costo rideterminato ¹)	(costo affrancato ²)	³	
	RT23 Plusvalenze (RT21 – RT22 col. 3) (ovvero Minusvalenze ¹)	,00		²	50.000,00
	RT24 Eccedenza minusvalenze (anni prec. ¹)	,00	Sez. I ²	,00	³
	RT25 Eccedenza delle minusvalenze certificate dagli intermediari		(di cui anni precedenti ¹)	,00	²
	RT26 Differenza (RT23 col. 2 – RT24 col. 3 – RT25 col. 2)				20.000,00
	RT27 Imposta sostitutiva (26% dell'importo di rigo RT26)				5.200,00
	RT28 Eccedenza d'imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione non compensata				,00
	RT29 IMPOSTA SOSTITUTIVA DOVUTA				5.200,00
	RT30 Plusvalenze da cessione di partecipazioni in Paesi a regime fiscale privilegiato				,00

L'imposta dovuta, pari a 5.200 euro, deve essere versata con l'indicazione, all'interno della sezione Erario del modello F24, del **codice tributo 1100** e l'**anno d'imposta 2023**.

Si evidenzia che tale **sezione** deve essere **utilizzata anche per dichiarare le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate di cui all'articolo 67, comma 1, lett. c), Tuir**, nonché le plusvalenze realizzate da **investitori non istituzionali** attraverso la cessione a titolo oneroso di quote di partecipazione a fondi immobiliari, anche di diritto estero, **superiori al 5% del patrimonio del fondo, realizzate a decorrere dall'1.1.2019**.